



ORMET S.p.A.
Via Vittorio V.to, 20 – 31020 S. Martino di Colle Umberto (TV)
Tel. **Centralino** +39 0438 2086 – **Officina** +39 0438 208650
Fax +39 0438 394720 – Fax Comm.le +39 0438 208697
E-mail: info@ormet.it - Sito internet: www.ormet.it
P.IVA IT03761200264



Officina servizi diesel

Vendita ed assistenza gru idrauliche per autocarri

Centro di addestramento per operatori di gru per autocarro e PLE

Centro di formazione per operatori di gru dotate di accessorio da presa quale polipo o benna per Caricatori forestali e la rottamazione

Colle Umberto, 24/09/2009

Il trasporto di rifiuti con formulario esclude l'obbligo della scheda di trasporto

Il Ministero dei Trasporti ha chiarito che i trasporti di rifiuti effettuati con formulario, come previsto dalla specifica normativa, non deve essere integrato dalla scheda di trasporto in quanto è considerato "documento equipollente".


Per soddisfare i requisiti della scheda di trasporto, il formulario contiene tutti i dati richiesti relativi al vettore, alla tipologia ed al peso del rifiuto trasportato ed i luoghi di carico e di scarico del rifiuto stesso.

Per quanto riguarda i dati relativi al "proprietario" del rifiuto, al "committente" ed al "caricatore", richiesti dalla scheda di trasporto, la nota ministeriale assume che tali figure corrispondano al "produttore/detentore" del rifiuto, indicato nel formulario, poiché, di norma, il "produttore/detentore" è il soggetto che richiede ed organizza il trasporto, curandone anche il carico sul veicolo.

Conseguentemente, dice il Ministero, in assenza di diversa indicazione eventualmente resa con la scheda di trasporto, a fronte del solo formulario gli organi di controllo attribuiranno il ruolo di "proprietario" del rifiuto, di "committente" del trasporto e di "caricatore" del rifiuto al "produttore/detentore" indicato nel formulario stesso. In seconda pagina il testo del d.m. n. 554/2009

WWW.ORMET.IT

Officina servizi diesel
Vendita ed assistenza gru idrauliche per autocarri
Centro di addestramento per operatori di gru per autocarro e PLE
Centro di formazione per operatori di gru dotate di accessorio da presa quale polipo o benna per Caricatori forestali e la rottamazione


*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*
DEPARTAMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITÀ
DIVISIONE 5

PROT. 140/cast
R.U. USCITA

Roma, 24 settembre 2009

Al Ministero dell'Ambiente,
della tutela del territorio e del Mare
ROMA
(Rif. Prot. n. 3561 del 3 settembre 2009)

e.p.c. Al Ministero dell'Interno
Servizio di Polizia Stradale
ROMA

Oggetto: Articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto.

Con riferimento a quanto rappresentato con la nota a margine indicata, si forniscono le seguenti precisazioni, concordate anche con il Ministero dell'Interno – Servizio di Polizia Stradale.

Ai sensi della norma indicata in oggetto, e del connesso decreto ministeriale n. 554/2009 (articolo 3), che disciplina nel dettaglio i contenuti della scheda di trasporto, può considerarsi equipollente alla scheda "ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto".

Al riguardo, preso atto delle considerazioni esposte da codesto Ministero, si ritiene che il formulario previsto dal decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, articolo 193, e dal decreto del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto dei rifiuti, possa essere considerato documentazione equipollente, a norma della disciplina sopra richiamata.

2

Peraltro, nelle circolari applicative diramate agli organi di Polizia sul territorio, è stato precisato che i documenti equipollenti debbono comunque contenere i dati relativi al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nonché quelli relativi alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.

Dall'esame del formulario di identificazione dei rifiuti, si rileva che in esso sono senz'altro contenuti i dati circa il vettore, la tipologia e il peso della merce e i luoghi di carico e scarico.

Sempre nel formulario viene individuata la figura del "produttore/detentore" del rifiuto che, di norma, è il soggetto che dispone il trasporto, ne cura il carico sui veicoli e, in genere, è il proprietario del rifiuto fino al conferimento dello stesso al destinatario.

Pertanto, ai fini dell'accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti della filiera del trasporto di cui al decreto legislativo 286/2005, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di trasporto, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce.

In tal senso, si provvede a diramare istruzioni agli organi di controllo operanti sul territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Chiara Riccazzi)